

AGEVOLAZIONI

Il decollo delle ZFU attende solo i bandi

di Luigi Scappini

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 9.10.2013, n. 237, la [Circolare Mise 30.9.2013, n. 32024](#) con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al **rifinanziamento**, avvenuto ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 18.10.2012, n. 179 (c.d. "Decreto Crescita-bis") convertito con la L. 17.12.2012, n. 211, del **regime di favore** previsto per **l'esercizio di attività in alcune zone deppresse**, individuate nelle Regioni **Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia**.

Ci stiamo riferendo alle cosiddette **Zone Franche Urbane** (ZFU).

La Circolare fa seguito al D.M. 10.4.2013 (pubblicato sulla G.U. 11.7.2013, n. 161) con cui sono state individuate le **zone interessate** ed i **requisiti richiesti** per l'accesso all'agevolazione, che consiste nell'**esenzione** dal versamento:

- di **IRPEF/IRES, IRAP, IMU** (si dovrà capire se l'esenzione in futuro avrà ad oggetto o meno l'annunciata *service tax* che andrà a sostituire l'IMU e la TARES) e
- dei **contributi previdenziali**.

L'agevolazione verrà fruita **riducendo i versamenti** da effettuarsi tramite **modello F24**.

Attualmente, per completare il quadro di riferimento, **manca all'appello il bando**, previsto dall'articolo 8, comma 2, lett. a) del D.M. 10.4.2013, da emanarsi sempre a cura del Mise, con cui stabilire **caratteristiche e modalità di presentazione della domanda** per l'accesso al regime di favore.

Sono interessate le **zone**:

- individuate dalla **Delibera del CIPE n. 14/2009**;
- non rientranti direttamente nella Delibera di cui sopra, ma a suo tempo **valutate** quali "ammissibili" nella relazione istruttoria allegata alla stessa;
- individuate nella Legge della **Regione Sicilia** n. 11/2010, e
- appartenenti ai Comuni della **provincia di Carbonia – Iglesias** (in via sperimentale).

Possono fruire dell'agevolazione in oggetto le **micro e piccole imprese, costituite nel termine del 31.12.2015**, che presentino nelle **zone** di cui sopra un **ufficio o un locale** destinato all'attività, anche amministrativa.

Si ricorda come, per effetto di quanto previsto all'Allegato 1 del Regolamento (CE) 6.8.2008, n. 800/2008 ed al D.M. 18.4.2005 (norme cui espressamente rimanda l'articolo 3 del D.M. 10.4.2013) si considerano:

- **microimprese**, quelle con **meno di 10 occupati** ed un **fatturato annuo** (oppure un **totale di bilancio** annuo) **non superiore a 2 milioni di euro**,
- **piccole imprese**, quelle con **meno di 50 occupati** ed un **fatturato annuo** (oppure un **totale di bilancio** annuo) non superiore a **10 milioni di euro**.

Per espressa previsione, **a prescindere** dalle caratteristiche proprie, **non possono accedere al regime di favore**:

- le imprese attive nel settore della **pesca e dell'acquacoltura**, rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000;
- le imprese attive nel settore della **produzione primaria dei prodotti agricoli**, di cui all'Allegato I sul finanziamento dell'Unione europea;
- le imprese del **settore carbonifero**, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/2002;
- le imprese **in difficoltà**, ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e
- le imprese che, pur rispettando i requisiti richiesti, sono **in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali**.

L'articolo 3 del D.M. 10.4.2013 prevede inoltre che possano accedere all'agevolazione sia i **"nuovi minimi"** (previa opzione per l'applicazione dell'IVA in via ordinaria) che i cd. **"forfettini"** (previa rinuncia al regime agevolato).

La Circolare del Mise offre anche un'importante **apertura** nei confronti delle neonate **STP (società tra professionisti)**: testualmente si legge infatti che *"...possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione, al Registro delle imprese"*, lasciando supporre che il Ministero si riferisca proprio a esse.

Come sopra anticipato, l'agevolazione consiste nell'**esenzione** da **IRPEF/IRES**, nel limite di **€ 100.000** su **base annua** ed in misura **decrescente** secondo le seguenti percentuali:

100%	per i primi 5 periodi di imposta
60%	per i periodi d'imposta dal sesto al decimo
40%	per i periodi undicesimo e dodicesimo
20%	fino al quattordicesimo periodo di imposta

L'esenzione **IRAP**, in ossequio a quanto previsto con l'originario art. 1, comma 341, lett. b) della Finanziaria 2007, si applica per i primi **5 periodi** di imposta dall'accoglimento dell'istanza, considerando un valore della **produzione netta** di **€ 300.000** su **base annua**;

l'esenzione **IMU** per gli **immobili** siti nelle zone ZFU ed utilizzati per l'esercizio dell'**attività di impresa** è (era) prevista per un **quadriennio**.

Da ultimo, si evidenzia come anche le **agevolazioni contributive** spettano in **misura decrescente**, al pari di quanto previsto ai fini IRPEF/IRES: l'esenzione può avere a oggetto **solamente** contributi dovuti per rapporti di **lavoro dipendente a tempo indeterminato** o a **tempo determinato** di durata **non inferiore** ai **12 mesi**.